

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0008394 del 14/04/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI



N. 1919/16 R. Dem.
N. 4959/15 R.A.C.
N. 9584/16 Cron.
N. / / Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Elena Ramatelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 4959/15 R.G., vertente

TRA

SPINELLA ALFIO, nato a Giarre il 11.01.1965, c.f. SPNLFA 65A11E017M, residente a Giarre (CT) in Via Giuseppe Zinghirino n. 33 (Fraz. Sciara di Giarre), ed elettivamente domiciliato in Rometta (ME), Via Nazionale n. 428 (Studio dell'avv. Pasquita Patti), presso lo studio dell'avv. Luca Stefano Gangemi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Opponente

Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, elettivamente domiciliato in Barcellona, Via Firenze n. 48, presso lo studio dell'avv. Rosaria Calabrò che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

Opposta

COMUNE di TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore,
corrente in Taormina Corso Umberto n. 217 (P Iva 00299100834)
elettivamente domiciliato in Acireale Corso Sicilia n. 25 presso lo studio
dell'avv. Rosalba Messina che lo rappresenta e difende giusta procura a a
margine della comparsa di risposta

Opposta

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 26.08.2015, Spinella Alfio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 293201400350802 48, notificata il 17.04.2015 con cui con cui la Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 1214,79, a titolo di sanzioni amministrative iscritte a ruolo dal Comune di Taormina.

Esponava di avere appreso solo a seguito della notifica della cartella che la stessa ineriva a somme iscritte a ruolo per la violazione in data 18.02.2011 degli artt. 7 e 14 dell' ordinanza Sindacale n. 115 del 21.07.2008.

Negava, anzitutto, che nella fattispecie si fosse formato il titolo esecutivo su cui fondare la procedura di riscossione non avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma nonché l'infondatezza della violazione contestata e rilevava l'esistenza di vizi

formali della cartella.

Costituitasi in giudizio la Riscossione Sicilia sosteneva la propria carenza di responsabilità in merito ai fatti di causa affermando la ritualità della procedura di riscossione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Comune di Taormina, costituitosi in giudizio contestava quanto sostenuto da parte opponente asserendo che la procedura esecutiva era stata incoata validamente sulla scorta del verbale di contestazione elevato all'opponente.

La causa, documentalmente istruita, all'udienza del 09.06.2016, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, chiarito che alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24154 del 2007) in sede di opposizione a cartella esattoriale, è consentito, all'intimato che eccepisca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, di contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo. In tal caso, pertanto, al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'Ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. L'opposizione va comunque proposta anche nei confronti del Concessionario che ha emesso la cartella esattoriale, considerato che al detto soggetto va riconosciuto l'interesse a resistere per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente impositore, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 legge n. 689/81. Secondo un

4



recente orientamento giurisprudenziale, infine, si verserebbe in ipotesi di litisconsorzio necessario, a fronte della quale la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; (Cass. Civ. Ordinanza n. 12385/2013 v., altresì, Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord., n. 23459 del 2011).

Nel caso di specie, poi, la legittimazione della Riscossione discende non solo dall'applicazione dei suddetti principi ma anche dalla circostanza che l'opposizione concerne aspetti dell'attività posta in essere direttamente dall'Ente riscossore.

Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione proposta da Spinella Alfio sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.

Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza in relazione alla cartella esattoriale, o in caso di mancata notifica della cartella avverso, l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento, emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative, sono ammissibili a seconda dei casi i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della l. 689/81, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del C.D.S., al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella e, quindi, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

l'opposizione agli atti esecutivi allorché si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è poi soggetto al regime suo proprio. (per tutte Cass. Civ. 2006 20.04.06 - Cass. Civ. 28/06/02 n. 9498).

Tra i motivi di opposizione, parte attrice ha invocato l'illegittimità della cartella opposta per essere stata emessa sia in carenza di valido titolo esecutivo presupposto, sia per intervenuta prescrizione del credito.

La domanda pertanto, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c..

Da quanto è dato evincere dagli atti di causa, la violazione per cui l'Ente opponente ha iscritto a ruolo la somma sanzione, concerne materia diversa dalla violazione del Codice della Strada.

L'opponente ha, infatti, dedotto di avere appreso dalle ricerche eseguite dopo la notifica della cartella che la condotta illecita contestatagli aveva avuto ad oggetto la violazione dell'ordinanza sindacale n. 115 emessa in materia di rifiuti.

Tale circostanza dedotta dall'opponente è da ritenersi pacifica in quanto rimasta incontrastata dall'Amministrazione resistente, che non ha assunto in merito alcuna posizione di contrasto nè ha proposto analitiche e dettagliate censure.

Per le violazioni diverse da quelle disciplinate dal Codice della Strada trova applicazione il procedimento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge n. 681 del 1989. Ed infatti, soltanto nel regime

speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede la potenzialità di costituire titolo esecutivo, e può porsi quindi quale atto terminale del procedimento sanzionatorio, mentre per quelle relative a materie diverse è l'ordinanza ingiunzione a ad assurgere a titolo esecutivo.

Prevede, infatti, la menzionata normativa che, se non avviene il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni (dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi dalla contestazione), ai sensi dell'art. 16, il funzionario o l'agente accertatore inoltra rapporto all'autorità indicata nell'art. 17, alla quale l'autore della violazione può presentare a sua volta scritti difensivi. Dispone ancora (art.13) che l'autorità suindicata, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione, che è titolo esecutivo ed è soggetta all'opposizione in sede giurisdizionale ex artt. 22 e 23. 3.

L'Amministrazione comunale resistente, a fronte della contestazione mossa dall'opponente, non ha prodotto alcun atto da cui possa evincersi la l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo valido ai fini della procedura di riscossione che non può di conseguenza ritenersi legittimamente incoata.

L'opposizione va accolta per tale assorbente motivo e stante la soccombenza il Comune di Taormina va condannato alla rifusione in favore dell'opponente dei compensi di giudizio che si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto della semplicità della questione trattata, nonché dell'attività svolta, in complessivi Euro 265,00 oltre Euro 150,00 per spese, iva, cpa e spese generali nella misura di



h

legge, mentre le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.a. resistente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Spinella Alfio con atto di citazione notificato il 24 agosto 2015, ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa così provvede:



1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto degli Enti resistenti a procedere alla riscossione giusta cartella di pagamento n. 293201400350802 48, notificata il 17.04.2015, per mancanza di titolo esecutivo;

2) condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 265,00 oltre Euro 150,00 per spese, iva, cpa e spese generali nella misura di legge,


3) compensa le spese tra l'opponente e la Riscossione Sicilia S.p.a.,.

Così deciso in Messina il 01.09.2016

IL GIUDICE



Si allegano le copie sono state rilasciate n. 2 copie
a AW: WPA S. BANERHI di pag. 7
costano il - 4 OTT. 2016 Richiesta del 29.9.2016
Applicare marche per L. _____





Copia P.E. x Avv.¹⁹

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 11

Messina / / **5 APR. 2017**

F.to II




Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁹ Luca Stefano Gougeoni
nell'interesse di Spivello Alfo

Messina / / **5 APR. 2017**



F.to II

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata S.p.in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.¹⁹ Luca Stefano Gougeoni
nell'interesse di Spivello Alfo
giusta

Messina / / **5 APR. 2017**

Il Cancelliere



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

[Handwritten signature]

SE COMUNE DI TAORMINA, IN PERSONA DEL SIG. P.T.
CORSO UMBERTO N. 217, TAORMINA.
Messina


09601

MESSINA
Cognome _____
Nome _____
P. N. _____
P. M. _____
P. S. _____
P. T. _____
P. U. _____
P. V. _____
P. W. _____
P. X. _____
P. Y. _____
P. Z. _____
1053



A MEZZO DI SERVIZIO E
CON DECRETI
Messina, _____
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

111 APR 2011



UFFICIO UNICO
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. 9601 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CRISTINA SANTUCCI

Ufficiale Giudiziario

APPELLO MESSINA



76567517988-0

AG
MAGGIORILEV. (W317)
EPIC (MEMORIO) - (S19)

E

ve
ve
sti-
nario. Se questi e assente puo es-
sere consegnata ad uno della casa
od a persona addetta alla casa o al
servizio del destinatario, purchè trat-
tasi di persona sana di mente di età
maggiore di 14 anni.

Se il piego viene rifiutato devesi
lasciare avviso contenente l'av-
vertimento che il piego resterà de-
positato presso l'Ufficio Postale a
disposizione del destinatario per
gg. 180. Trascorsi 180gg. il piego
viene restituito al mittente.

Posta raccomandata Postalezione 11.04.2017 15.19
SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI Euro 007.95

ID 65675179880

37 2 98122 MESSINA 18 (M
E)

1-PT045529



Sig. COMUNE DI TAORMINA
IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
Via CORSO UMBERTO I. 21E

C. A. P. 98039

(Prov. ME)

TAORMINA

Tipografia «Venuta» - Messina

